

COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA COOPERFIDI & SOCI

COOPERFIDI S.C.
COOPERATIVA PROVINCIALE GARANZIA FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA

Poste Italiane Spa – Spedizione in A. P. – 70% DC Trento – Editore: Cooperfidi – Registrazione al Tribunale di Trento n. 1166 del 20/3/03. – Direttore responsabile: Walter Liber – Redazione: Ufficio stampa e comunicazione Federazione Trentina della Cooperazione – Coordinamento: Corrado Corradini – Realizzazione: Artimedia sas, Trento – Stampa: Nuove Arti Grafiche, Trento – Periodicità: trimestrale

NUMERO 1 • GIUGNO 2018

ASSEMBLEA DEI SOCI

DA COOPERFIDI NUOVE GARANZIE PER 21 MILIONI

Nel corso dell'esercizio 2017 sono state positivamente deliberate 221 nuove domande. Le garanzie concesse al comparto agricolo rappresentano il 73,8% del totale. Le aziende associate hanno raggiunto il numero di 1317.

Sono positivi i dati del bilancio 2017 presentati ai soci di **Cooperfidi** convocati alla Sala don Guetti di via Segantini per l'assemblea annuale.

Anche nell'anno trascorso – ha riferito il presidente **Renzo Cescato**, affiancato dal direttore **Claudio Grassi** – la base sociale di Cooperfidi ha confermato di riuscire a misurarsi con un mercato sempre più esigente e selettivo, grazie alla capacità di fare rete, sopperendo in tal modo alle limitate dimensioni delle singole aziende. Nel corso del 2017 le aziende associate a Cooperfidi hanno raggiunto il numero di 1.317 (più 43).

Gli operatori agricoli si confermano il settore quantitativamente più numeroso, con 935 soci, pari al 71% del totale. Le cooperative sono 351, di cui 89 di produzione e lavoro, 77 di consumo, 63 agricole, 57 sociali, 65 di altro tipo. Cooperfidi ha chiuso il bilancio 2017 con un utile di 195 mila euro, rispetto ai 146 mila del 2016.

LE GARANZIE EROGATE

La prestazione di garanzie collettive dei fidi ha rappresentato anche nel 2017 l'attività principale di Cooperfidi. Nel corso dell'esercizio sono state positivamente deliberate 221 nuove domande di garanzie



per un controvalore complessivo di 20,8 milioni, a fronte di finanziamenti per 46,3 milioni di euro. Le garanzie effettivamente perfezionate su finanziamenti concessi dal sistema bancario ammontano a 18,5 milioni a fronte di finanziamenti concessi ai soci per 42,3 milioni. Di queste, le garanzie concesse al settore agricolo, comprendendo quindi sia gli operatori agricoli che le cooperative del comparto, si attestano a 12,9 milioni, a fronte di finanziamenti erogati dalle banche per 33,3 milioni, mentre le garanzie concesse alle cooperative degli altri settori ammontano a 5,6 milioni, a fronte di finanziamenti erogati per 8,9 milioni. Nel 2016, le garanzie perfezionate erano

ammontate complessivamente a 19,8 milioni a fronte di finanziamenti per 32,1 milioni.

Al 31 dicembre 2017 sono infine presenti 61 garanzie positivamente deliberate da Cooperfidi, ma ancora da perfezionare con

in questo numero

- P. 3 MUTUI AGEVOLATI CONTRO I DANNI DA GRANDINE
- P. 3 VERSO LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI GARANZIA DEL PRESTITO DA SOCI
- P. 4 ETICHETTATURA ALIMENTARE: INDICAZIONE DI ORIGINE DEL LATTE



L'intervento del presidente Renzo Cescato

le delibere delle banche finanziatrici per 5,5 milioni di euro.

“Si conferma quindi anche per il 2017 – ha commentato Cescato – una buona tenuta dell’attività di garanzia svolta da Cooperfidi, risultato ancor più apprezzabile se messo in relazione alla contrazione del credito bancario alla piccola-media impresa e, anche, all’andamento generale dei confidi italiani, che registrano contrazioni anche elevate a livello di garanzie erogate”.

Le garanzie concesse al comparto agricolo – operatori e cooperative – rappresentano il 73,8% del totale garanzie, mentre il restante 26% si riferisce a finanziamenti concessi a cooperative di consumo (6,4%) e a cooperative di lavoro, servizi, sociali e di abitazione per il 19,8%.

Per quanto riguarda la ripartizione delle garanzie per forma tecnica, rimane preponderante il credito a medio-lungo termine con il 77% del totale degli affidamenti garantiti.

La distribuzione delle garanzie richieste dai soci di Cooperfidi tra gli istituti di credito convenzionati continua a privilegiare il sistema del credito cooperativo, che supera a fine 2017 il 95% del totale garanzie collettive dei fidi.

I FINANZIAMENTI DIRETTI

Con l’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari, prevista dalla riforma del Titolo V del Testo Unico Bancario, Cooperfidi è abilitata a svolgere le attività riservate agli intermediari finanziari ordinari, quali prestiti diretti e garanzie commerciali ai soci. Avvalendosi di mezzi propri, la cooperativa ha erogato nel corso del 2017 nuovi finanziamenti ad aziende associate per complessivi 3,9 milioni. A fine esercizio

il totale dei finanziamenti diretti in essere ammontava a poco meno di 15 milioni di euro.

A partire dallo scorso anno Cooperfidi ha introdotto una nuova tipologia di finanziamento diretto (Mutui “Made”), con un plafond di 3 milioni, riservato alle cooperative di produzione e lavoro, sociali e servizi, coprendo pertanto anche questo settore della cooperazione trentina. Vista la limitatezza delle risorse disponibili, i mutui diretti vengono concessi secondo criteri di meritorietà, premiando i nuovi investimenti, l’innovazione e l’occupazione. L’attività di concessione di finanziamenti diretti si estende anche al comparto cooperativo del consumo. Cooperfidi ha in essere dal 2011 una convenzione con il Sait al fine di erogare mutui con mezzi propri a Famiglie Cooperative che presentino piani di sviluppo validati dal Consorzio. I mutui vengono concessi a tassi agevolati anche grazie al concorso del Sait alla copertura degli interessi. Nel 2017



sono stati erogati nuovi finanziamenti a valere su questa convenzione per 736.500 euro.

Nel mese di gennaio del 2018, il Consiglio di amministrazione ha deliberato un nuovo prodotto di finanziamento diretto riservato alle aziende agricole destinato alla copertura dei danni causati alle strutture, agli impianti e alle colture dagli eventi calamitosi che si sono verificati nei mesi di luglio ed agosto 2017. È stato fissato un plafond di 2 milioni di euro.

FONDO IMMOBILIARE

Cooperfidi gestisce il Fondo di rotazione immobiliare previsto dalla L.p. 1/2005. Il “Fondo” può considerarsi come un’integrazione dell’attività finanziaria che Cooperfidi svolge a favore dei soci, permettendo il riequilibrio finanziario di società che presentano immobilizzi non sostenibili. Il valore storico degli immobili del Fondo ha superato i 57 milioni di euro. Nel corso del 2017 è stato acquisito un immobile a destinazione commerciale a Storo dalla Famiglia Cooperativa Valle del Chiese. L’acquisizione, per un corrispettivo di 1 milione 470 mila euro, è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della norma provinciale riguardo le imprese in temporanea difficoltà. Nel febbraio 2018 si è invece concretizzato l’acquisto dell’immobile ad uso trattoria a Villa Lagarina della Cooperativa “La Ruota”, il cui iter era iniziato nel 2017. Cooperfidi continuerà a gestire anche nel 2018 in modo attivo il patrimonio immobiliare del Fondo, cercando un pieno utilizzo degli immobili e procedendo, dove possibile, a dismissioni che permettano il riutilizzo delle risorse.

MUTUI AGEVOLATI CONTRO I DANNI DA GRANDINE

Messo a disposizione delle aziende agricole colpite dalle calamità di luglio e agosto 2017 un plafond di 2 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti a copertura delle spese di ripristino di impianti e colture. Durata massima di 5 anni e ammortamento in rate semestrali



Nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 si sono verificate in Trentino delle tempeste di grandine e trombe d'aria che hanno provocato gravi danni a colture e strutture agricole. Le aziende colpite hanno denunciato l'onerosità degli interventi di ripristino, generalmente non coperti da assicurazione (a differenza dei danni per mancata produzione), cui si aggiungono i mancati raccolti fino a quando i nuovi impianti non saranno a regime. Cooperfidi e la Provincia Autonoma di Trento hanno messo a disposizione delle aziende agricole colpite dalle calamità un plafond di 2 milioni di euro per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a copertura delle spese di ripristino di impianti e colture. L'intervento fa seguito e si aggiunge al plafond di 5 milioni di euro messi a disposizione, nel

giugno 2017, del mondo agricolo da Cooperfidi in collaborazione con le Casse Rurali trentine per la copertura dei danni da gelate. L'intervento scaturisce dal provvedimento n. 2127 del 7 dicembre scorso con il quale la Giunta provinciale ha deliberato di assegnare a Cooperfidi un fondo rischi straordinario di 1 milione di euro per il rilascio di prestiti diretti a favore delle imprese agricole che dimostrano di avere subito per effetto della grandine o delle trombe d'aria un danno alle colture o alle strutture adibite alla produzione. Il danno deve interessare colture o strutture dislocate in Trentino. Possono accedere alle misure di finanziamento attivate da Cooperfidi la generalità delle aziende agricole trentine. In sede di presentazione della richiesta di finanziamento a Cooperfidi,

le imprese devono dimostrare e quantificare il danno subito tramite perizia tecnica redatta da un tecnico abilitato corredata da documentazione fotografica. Il finanziamento è accordato da Cooperfidi nella formula del prestito diretto, con durata massima di 5 anni (60 mensilità) e ammortamento in rate semestrali. Il totale del plafond per la concessione dei mutui diretti è stato fissato nell'importo di 2 milioni di euro. L'ammontare erogabile per ogni singolo intervento non può eccedere la copertura del danno subito dall'azienda agricola; non può comunque essere inferiore ai 10 mila euro o superiore ai 100 mila euro. Si è stabilito di riservare il 10% degli interventi alle piccole aziende condotte da giovani agricoltori. Ai mutui è applicato in tasso fisso dell'1,60% e spese accessorie molto limitate.

VERSO LA COSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI GARANZIA DEL PRESTITO DA SOCI

Cooperfidi ha incaricato di uno studio Euricse, il Centro Studi sulla Cooperazione presieduto dal professor Carlo Borzaga

Il prestito da soci ha rappresentato e continua a rappresentare uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle cooperative italiane, perché facilita i processi di capitalizzazione e quindi le strategie di investimento. Per questa ragione il suo utilizzo da parte delle cooperative è stato, ed in parte è ancora, fiscalmente avvantaggiato e lasciato, fino di recente, alla discrezionalità e alla responsabilità delle stesse cooperative. La recente crisi, che ha causato il ridimensionamento o la liquidazione di alcune cooperative, ha determinato l'impossibilità in alcuni casi di garantire la restituzione dei prestiti ottenuti. È da precisare che tali episodi non hanno riguardato la cooperazione trentina, dove i prestiti soci sono sempre stati puntualmente ed integralmente onorati. Oltre al danno causato o al rischio imposto ai soci coinvolti, queste situazioni hanno determinato – specie in realtà ad alta intensità di presenza di cooperative – una perdita di fiducia nello strumento che sta determinando o potrebbe determinare il ritiro dei prestiti in essere o l'impossibilità di emetterne di nuovi anche per cooperative in grado di gestirli in modo efficiente. Allo scopo di giungere a forme di garanzia che tutelino maggiormente

i soci, Cooperfidi ha commissionato ad Euricse, il Centro Studi sulla Cooperazione presieduto dal prof. Carlo Borzaga, uno studio organico su tale strumento. Nelle conclusioni del rapporto stilato al termine della seconda fase dello studio, Euricse rileva che "sulla base della bassa incidenza del fenomeno del prestito sociale sul territorio e valutate le possibilità offerte dalla normativa per la garanzia dello stesso nel caso di supero dei vincoli, si ritiene che la migliore opzione sia quella del ricorso ad un consorzio fidi esistente". Più avanti si precisa: "Cooperfidi risulta la scelta naturale, sia per l'ottima conoscenza del mondo cooperativo del territorio, sia per l'operatività consolidata all'interno del settore, senza tralasciare l'effetto diversificazione del portafoglio garanzie. Tutti questi aspetti consentirebbero di avere dei costi complessivi contenuti, mantenendo così un costo della garanzia in linea con quello di mercato". Cooperfidi troverà quindi le modalità per garantire questo importante strumento della cooperazione non appena verrà promulgato il decreto attuativo del Cicra, che regolerà gli strumenti a tutela del prestito soci, atteso entro fine giugno.

ETICETTATURA ALIMENTARE: INDICAZIONE DI ORIGINE DEL LATTE

Aggiornamento legislativo a cura dello Studio legale Tarolli

La trasparenza nel settore alimentare è un tema sottoposto da più parti all'attenzione del legislatore. Tra i diversi aspetti del tema, particolare rilievo è stato attribuito anche di recente all'individuazione del luogo di origine di latte e prodotti lattiero-caseari, sulla quale si sono susseguiti interventi del legislatore nazionale ed europeo.

Da ultimo, la Commissione dell'Unione Europea ha adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 del 28 maggio 2018 in punto di "indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento", quale può essere - senza dubbio - il latte. Il regolamento intende fornire agli operatori del settore criteri di attuazione di obblighi già previsti nel precedente Regolamento (UE) 1169/2011 del 25 ottobre 2011 relativo alla "fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori".

In particolare, l'art. 26 di quest'ultimo regolamento stabilisce - con alcune eccezioni - l'obbligo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento nel caso in cui la mancata indicazione possa indurre in errore il consumatore, ossia trarlo in inganno sull'origine del prodotto; tale obbligo vale anche, in linea di massima, per l'ingrediente primario di un alimento, definito come l'ingrediente che compone l'alimento per più del 50% o è associato abitualmente all'alimento stesso. Sul punto, la Commissione Europea ha specificato che se l'origine di un ingrediente primario è diversa dall'origine del prodotto, deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario con le seguenti modalità alternative:

- (a) indicazione della zona geografica, facendo riferimento - tra l'altro - a «UE», «non UE» o «UE e non UE» oppure anche a una regione o una zona geografica di uno Stato dell'UE o extra UE nota al consumatore medio;
- (b) indicazione che l'ingrediente primario non ha la stessa provenienza dell'alimento.

Le suddette informazioni sull'origine



dell'ingrediente primario, oltre che chiaramente leggibili, devono essere inserite nello stesso campo visivo dell'indicazione sull'origine del relativo alimento.

Il nuovo regolamento europeo si applicherà tuttavia solo a partire dal 1° aprile 2020. Nel mentre resterà applicabile - oltre che, in generale, il Regolamento UE 1169/2011 - la normativa italiana e, in particolare, i decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla "Rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e sulla "Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti caseari"; l'applicazione di quest'ultimo decreto è stata peraltro appositamente prorogata il 7 maggio 2018 sino al 31 marzo 2020. Come noto, in breve, tutti i soggetti della "catena" di produzione del latte alimentare fresco (allevatori, primi acquirenti, centri di raccolta, centri di standardizzazione, trasportatori e aziende di trattamento) devono permettere di rintracciare il latte, ossia di individuarne in modo specifico l'origine. Allo stesso tempo, con riguardo agli altri tipi di latte e ai prodotti lattiero-caseari - con alcune eccezioni - vige l'obbligo di indicare in etichetta l'origine del latte, anche quale ingrediente. In

particolare, deve in ogni caso essere indicato il «paese di mungitura» del latte e il «paese di confezionamento o di trasformazione» dello stesso, con l'unica dicitura «origine del latte» solo se i due luoghi coincidono. È stato peraltro chiarito che assieme alla dicitura «origine del latte: Italia» è possibile precisare la regione di provenienza del latte e/o indicare «latte 100% italiano» se il paese di mungitura e il paese di confezionamento o di trasformazione sono entrambi l'Italia. A ciò si è aggiunto o, meglio, è stato reintrodotta di recente, l'obbligo di indicare in etichetta la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione e di confezionamento. Le informazioni devono, anche in tal caso, essere visibili e facilmente leggibili.

Gli obblighi in materia di etichettatura degli alimenti - tra cui quello di indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza secondo il Regolamento UE 1169/2011 - sono stati peraltro rafforzati col d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, entrato in vigore il 9 maggio 2018. Il decreto prevede infatti diverse sanzioni pecuniarie, ossia il pagamento di somme sino a 40.000 euro a seconda della violazione, con riduzione al massimo di un terzo per le microimprese.